



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 07/2013

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Arbatax:

VISTO il decreto Legislativo n.4 del 09.01.2012 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art 28 della L. 96/10;

VISTO il D.P.R. 02/10/68 n. 1639 recante il Regolamento per l'esecuzione della L. n. 963/65 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il D.M. 6/12/2010 - rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;

VISTO il Regolamento CE n. 1984/03 del Consiglio del 08/04/03 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada ed al tonno obeso;

VISTO il Regolamento CE n. 1967/06 del Consiglio del 21/12/06 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;

VISTO il Regolamento CE n. 1224/09 del 20/11/09 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTA la circolare prot. 423 del 28/02/13 del MIPAAF che disciplina la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 11-03 recante "Misure di gestione per il pesce spada nell'ambito dell'ICCAT";

VISTI l'articolo 2 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la propria Ordinanza n. 22/10 che disciplina lo sbarco del pescato nel Circondario Marittimo di Arbatax;

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

PESCA SPORTIVA: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

PESCA RICREATIVA: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Articolo 2 (Periodi di divieto della pesca del pesce spada)

È vietata la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada dal 01 Marzo 2013 (incluso) al 31 Marzo 2013 (incluso) e dal 01 Ottobre 2013 (incluso) al 30 Novembre 2013 (incluso).

Articolo 3 ***(Quantitativo massimo pescabile)***

Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per ciascuna unità autorizzata.

Non sono consentite più battute di pesca nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

Articolo 4 ***(Taglia minima)***

La taglia minima, per esemplari non muniti di rostro (spada), è fissata in 10 Kg o 90 cm (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda- A), ovvero, per gli esemplari muniti di rostro (spada), in 140 cm (misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale - B), come indicato nell'*Allegato 1* alla presente Ordinanza.

Articolo 5 ***(Dichiarazione relativa l'intenzione di svolgere l'attività di pesca del pesce spada)***

È fatto obbligo per i proprietari e/o armatori e/o utilizzatori di unità da diporto che intendono esercitare la pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nell'ambito del Circondario Marittimo di Arbatax, di presentare apposita dichiarazione (secondo il modello in Allegato 2) relativa l'intenzione di svolgere l'attività di pesca in questione.

La predetta comunicazione dovrà essere presentata in carta semplice ed in duplice copia all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, e sarà cura del medesimo Ufficio procedere all'apposizione del nulla osta con il quale si ritiene assolto l'obbligo previsto dal paragrafo 1, lett. B), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03.

Il nulla osta di cui al presente articolo, rilasciato per la pesca ricreativa del pesce spada, è valido anche per la pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

Tale dichiarazione, munita di nulla osta, ha validità triennale, a decorrere dalla data di rilascio.

Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

Articolo 6 ***(Obblighi connessi alla cattura del pesce spada)***

È fatto obbligo per i proprietari e/o comandanti di unità da diporto, che, nell'ambito dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, catturino un esemplare di pesce spada, di comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, almeno 2 (due) ore prima dell'approdo con qualsiasi mezzo (VHF/FM canale 16, telefono al n. 0782/667093, e-mail: ucarbatax@mit.gov.it), i dati sulla cattura effettuata (posizione di cattura, taglia e peso), il tempo stimato di arrivo nel porto ed i dati identificativi dell'unità da diporto del conducente dell'unità, nonché gli estremi dell'autorizzazione.

Il pesce spada detenuto e sbarcato deve essere obbligatoriamente in forma intera e non frazionato al fine di permettere alle autorità competenti la verifica del rispetto della taglia minima.

Gli esemplari di pesce spada provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati nei porti di Arbatax, Porto Corallo (Comune di Villaputzu) e Santa Maria Navarrese (Comune di Baunei).

Entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione preventiva, il pescatore ricreativo/sportivo che ha sbarcato l'esemplare di pesce spada nei porti di cui al precedente capoverso, ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax (anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo ucarbatx@mit.gov.it), una copia della dichiarazione di cattura secondo il modello di cui all'Allegato 3 della presente Ordinanza.

È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Articolo 7 **(Disposizioni sanzionatorie e finali)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n.04/2012.

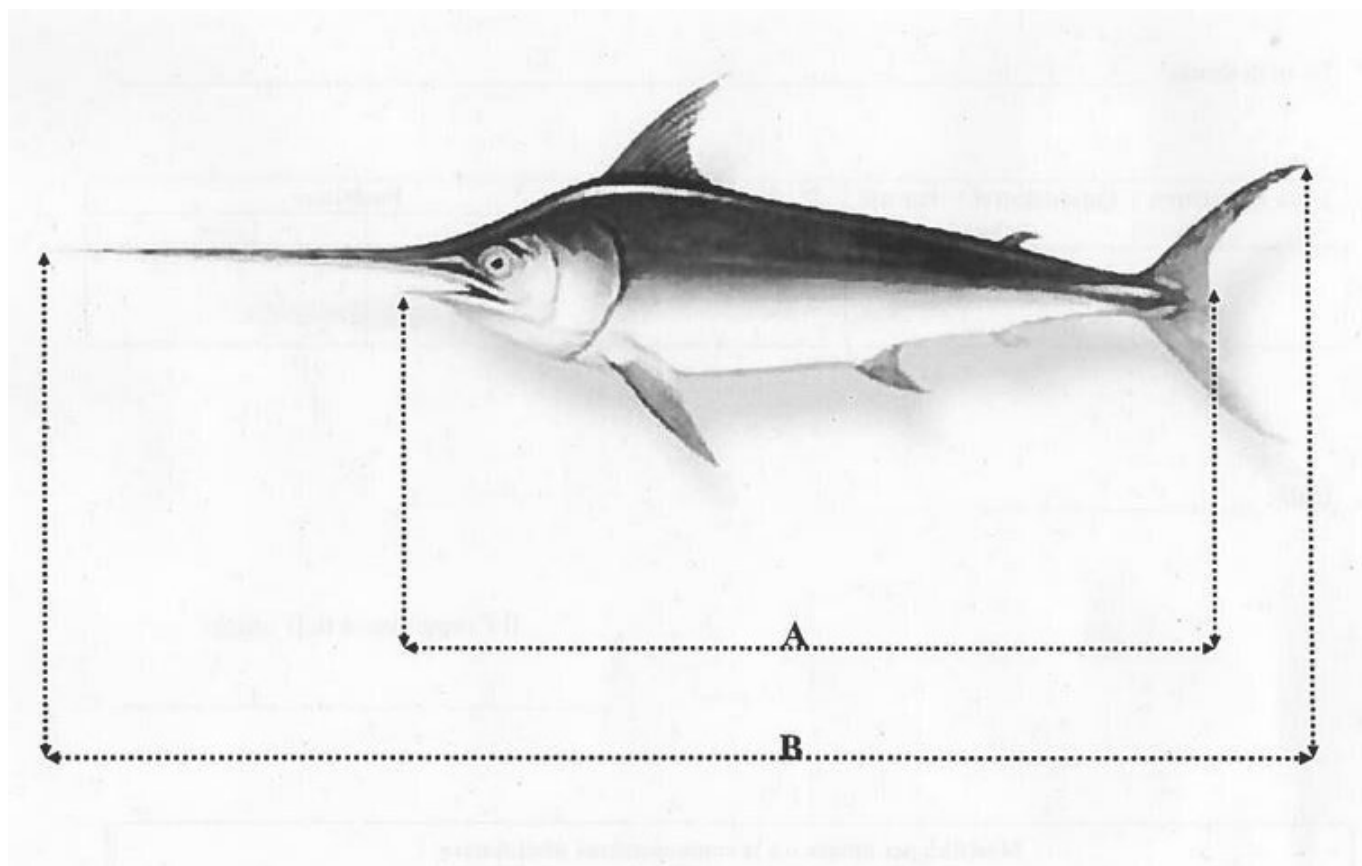
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'Albo di questa Autorità Marittima, pubblicazione nella pagina web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax (www.arbatx.guardiacostiera.it) nonché diffusione alle locali associazioni di categoria.

Arbatax, lì 07/03/2013

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe SIRAGUSA
*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*

TAGLIA MINIMA PESCE SPADA

Modalità di misurazione



DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA/RICREATIVA DEL PESCE SPADA
Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03 (Pesce Spada – *Xiphias gladius*)

La/Il sottoscritto/a _____, nato a _____, il _____

e residente in _____, alla via/piazza _____, n. _____,

proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto denominata _____,

matricola n. _____, dei R.I.D./R.N.D. di _____,

con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore _____,

di stanza nel porto di _____, presso _____.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, ne periodo dal _____ al _____.

A tal fine, allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità, tipo _____, n. _____,

rilasciato il _____ da _____.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n. 0008664 in data 26 marzo 2012 ed in particolare, da quelle indicate alle lettere dalla A alla G.

_____, li _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N° _____/_____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

DICHIARAZIONE DI CATTURA DEL PESCE SPADA (XPHIAS GLADIUS)

Paragrafo 1, lett.b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del Comandante: _____

Riferimento in comunicazione (VHF, Celi) in data _____ alle ore _____

All'ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

(A cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

È fatto obbligo per i proprietari e/o comandanti di unità da diporto che, nell'ambito dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, catturino un esemplare di pesce spada, di comunicare almeno 2 (due) ore prima dell'approdo, con qualsiasi mezzo (VHF/FM canale 16, telefono al n. 0782/667093, e-mail: ucarbatatx@mit.gov.it), all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax i dati sulla cattura effettuata (posizione di cattura, taglia e peso), il tempo stimato di arrivo nel porto ed i dati identificativi dell'unità da diporto del conducente dell'unità, nonché gli estremi dell'autorizzazione.

Entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione preventiva, il pescatore ricreativo/sportivo che ha sbarcato l'esemplare di pesce spada nel porto di Arbatax, ha l'obbligo di trasmettere (anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo ucarbatatx@mit.gov.it) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax una copia della dichiarazione di cattura.